

LEADER

Sviluppo guidato dalle comunità locali

FAQLEADER

Azioni ordinarie

SRG 10 PROMOZIONE DEI PRODOTTI DI QUALITÀ



**Documento realizzato nell'ambito del Programma
Rete Nazionale della PAC 2025-2027**
Progetto Monit Leader (CREA, Scheda CR01.08)

Organismo nazionale responsabile:

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Direzione Generale Sviluppo Rurale
Direttore Generale: Simona Angelini

Responsabile scientifico: Raffaella Di Napoli

Autori: Giorgia Matteucci, Fabio Muscas

Risposte a cura di: Roberta Ciaravino, Giulia Diglio, Giorgia Matteucci,
Fabio Muscas, Emilia Reda

Revisione: Fabio Muscas

Sviluppo web e comunicazione: Roberta Gloria

Progetto grafico: Roberta Ruberto

Data: ottobre 2025

Sommario Domande

2024_02/4 È possibile applicare un'aliquota di sostegno del 100% per l'intervento SRG10 a regia GAL, anche se le attività includono azioni di promozione?	5
2024_06/1 È possibile attuare l'intervento SRG10 a gestione diretta GAL, ritenendola quindi una "azione specifica"?	6
2024_06/2 In SRG10, se considerata azione specifica, è possibile applicare alla spesa ammessa l'aliquota del 100% in luogo di quella del 70% stabilita dal regolamento 2021/2115?	7
2024_06/3 È possibile riportare le iniziative di promozione di cui alla SRG10 nel campo degli investimenti non produttivi?	8

Domanda: Alcuni GAL intendono, come da SSL, attuare l'intervento SRG 10 a gestione diretta GAL (con il GAL beneficiario sul SIAN) introducendo alcuni elementi specifici nel contenuto delle attività. Tali GAL hanno previsto l'aliquota di sostegno del 100%. Ora, considerando che l'articolo 77 del Reg. UE 2021/2115 (oltre che la scheda di intervento) prevede per le attività di promozione l'aliquota massima del 70%. Trattandosi di azione specifica attuata a regia GAL, sarebbe possibile riconoscere la percentuale del 100%?

Risposta: Relativamente dell'intervento "SRG10 Promozione dei prodotti di qualità" considerando quanto riportato all'articolo 77 del Reg. UE 2021/2115 e nel PSP, l'attuazione a gestione diretta GAL e la possibilità che i GAL beneficino di un'aliquota di sostegno del 100% non è ammissibile. In questo caso è ipotizzabile definire un'azione specifica diversa, che non si riferisca all'articolo 77, ma solo complementare e integrata.

Domanda: Si chiede se la SRG10 possa essere attuata a gestione diretta GAL poiché ritenuta azione specifica in virtù di quanto di riportato nel bando di selezione delle SSL ed ei GAL.

Risposta: In linea generale si ribadisce quanto già riportato nella FAQ generale indicata ovvero che un'azione, anche se specifica, deve comunque essere coerente con la normativa comunitaria e con il PSP Italia 2023-27; di conseguenza, l'eventuale azione costruita dai GAL sullo schema della SRG10 ma individuata come specifica in virtù di una mera modalità attuativa diversa (a gestione diretta GAL piuttosto che a bando pubblico) non ne cambia la sostanza, per cui deve rispettare quanto previsto dall'art. 77 Reg. (UE) 2021/2115 in merito di "promozione dei prodotti di qualità".

Si ritiene, infatti, che ciò che rileva maggiormente ai fini del rispetto della normativa comunitaria non sia tanto la modalità attuativa, ma il fatto che vi sia un collegamento diretto ad un disciplinare di produzione che manca – ad esempio - nella semplice "promozione a favore di prodotti agricoli" di cui al Reg. (UE) 2022/2472, art. 24. In quest'ultimo caso, infatti, si tratta di prodotti agricoli che non sono riconosciuti da una DOP, IGP, IGT, etc. per cui non rientrano in alcun disciplinare riconosciuto e/o certificato; a conferma di ciò, il terzo comma dell'articolo 24 ne esclude l'applicabilità ai prodotti agricoli coperti – tra gli altri – da regimi di qualità.

2024_06/2

Domanda: Si chiede se si possa applicare alla spesa ammessa l'aliquota del 100% in luogo di quella del 70% stabilita dal regolamento 2021/2115.

Risposta: Si ritiene che l'aliquota contributiva per un'operazione che intende valorizzare le produzioni di qualità è quella del 70 % stabilita dal regolamento citato, anche se considerata specifica dal GAL per le sue modalità attuative.

Domanda: È possibile riportare le iniziative di promozione di cui alla SRG10 nel campo degli investimenti non produttivi?

Risposta: Riteniamo che si tratti di contesti diversi che devono essere tenuti distinti in ragione delle proprie specifiche peculiarità. I “prodotti di qualità” dell’intervento SRG10 si caratterizzano – oltre quanto sopra detto - per avere ad oggetto specifici prodotti agricoli sottoposti a schemi di qualità riconosciuti e certificati da soggetti accreditati presso autorità nazionali e riconosciuti come tali a livello comunitario, i cui beneficiari sono ben individuati e circoscritti (cfr. “associazioni di produttori che partecipano ai regimi di qualità”).

Gli “investimenti non produttivi” di cui all’art. 73, par. 4, lett. c), del Reg. (UE) 2021/2125 si caratterizzano per essere volti a generare un bene pubblico con ricadute sulla collettività nel suo complesso; si tratta dunque di spese o investimenti che non generano un rendimento diretto o un aumento della produttività per le aziende agricole. Nel contesto dello sviluppo locale tali possono essere investimenti in progetti che non producono beni o servizi vendibili, ma che possono avere un valore sociale o ambientale, come ad esempio: la tutela dell’ambiente o la conservazione del patrimonio culturale, il miglioramento delle infrastrutture comunitarie, i servizi essenziali alla persona, etc.

Pur constatando che la promozione dei prodotti di qualità non è considerata un investimento produttivo nel senso tradizionale e non produce un reddito nelle aziende agricole nell’immediato, essendo un tipo di investimento che mira a valorizzare e promuovere i prodotti agroalimentari di eccellenza, è evidente che tale azione avrà effetti a medio lungo termine sulle stesse aziende che adottano tali regimi e che a beneficiarne, dunque, non sarà la collettività nel suo complesso; anche da una lettura della documentazione ufficiale esistente non si rileva una interpretazione che vada nel senso indicato da Assogal.

Da ultimo si precisa che non è ben chiaro cosa si voglia intendere con l’espressione “Promozione dei prodotti di qualità esclusivamente con incoming” e in particolare, in riferimento a quanto appena esposto, se questo possa essere sufficiente a definire tale azione specifica SOSTANZIALMENTE differente rispetto all’azione ordinaria (SRG10), tenuto conto sia di quanto appena chiarito in merito alle peculiarità di tale intervento, sia del fatto che si parla comunque di “promozione di prodotti di qualità” che, ai sensi dell’art. 77, co.8) del regolamento UE 2021/2115 non possono superare l’aliquota del 70%.

RETE NAZIONALE DELLA PAC

Organismo nazionale responsabile:

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

reterurale@politicheagricole.it

<http://www.reterurale.it>

@reterurale

<http://www.facebook.com/retenazionalepac>

RETE LEADER

reteleader@crea.gov.it

<http://www.reterurale.it/leader20232027>

<https://www.facebook.com/reteleader>



PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE

